

Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

per

Assistenti Sociali Assistenti Sociali Specialisti

Mod. 5001ASSO/FI - Ed. 10/2015

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**

**deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongionnoreale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n 966 REA Torino, n.9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'impresa è pari a 1.789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,7%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni**Responsabilità Civile**

La Sezione Responsabilità Civile Professionale contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile che riguardano l'attività professionale di Assistente Sociale ed Assistente Sociale Specialista, svolta nei limiti previsti dalle leggi che regolamentano la professione stessa.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente/Assicurato, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

Il prodotto contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri ("terzi"), durante lo svolgimento dell'attività di Assistente Sociale ed Assistente Sociale Specialista.

La garanzia è regolamentata negli Artt. da 2.1 a 2.12.

Tutela Legale

La Sezione Tutela Legale contiene garanzie assicurative relative alle spese legali (giudiziali ed extra-giudiziali) cui può andare incontro un assistente sociale relativamente alla propria attività.

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte.

La garanzia include le spese, indicate all'Art. 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", che l'Assicurato sostiene avvalendosi dell'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi l'attività oggetto dell'assicurazione. Sono garantite, ad esempio, le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro oppure quelle per la registrazione degli atti giudiziari.

La garanzia opera esclusivamente nei casi espressamente indicati all'Art. 3.13 "Garanzie". Opera, ad esempio, per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni.

La garanzia è regolamentata negli Artt. da 3.1 a 3.15

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che possono dar luogo al mancato pagamento dell'indennizzo. Essi sono indicati nei seguenti Artt.: 2.2 "Requisiti professionali", 2.3 "Rischi esclusi", 2.4 "Limitazione in caso di responsabilità solidale", 2.8 "Efficacia della garanzia nel tempo", 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", 3.2 "Delimitazioni", 3.5 "Insorgenza del caso assicurativo", 3.15 "Esclusioni", nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA - La garanzia prevede l'applicazione di massimali. In proposito si veda quanto riportato agli artt. 2.11 "Massimale" e 3.14 "Massimale".

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di limite di indennizzo/massimale.

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	10.000	20.000	30.000
Limite di indennizzo / massimale	€	20.000	20.000	20.000

Esempio A : Il danno indennizzato sarà di € 10.000 (non opera il limite di indennizzo/massimale).

Esempio B : Il danno indennizzato sarà di € 20.000 (non opera il limite di indennizzo, che viene utilizzato per l'intera sua capienza).

Esempio C : Il danno indennizzato sarà di € 20.000 (applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Il contratto non prevede applicazione della regola proporzionale in quanto non sono previste garanzie prestate nella forma a valore intero.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e all'art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio

A seguito dell'entrata in vigore di un nuovo provvedimento legislativo, l'attività di Assistente Sociale ed Assistente Sociale Specialista viene disciplinata stabilendo competenze molto ampie, equiparabili a quelle della professione medica. Ciò comporta una maggiore complessità della professione e l'aumento delle possibilità di provocare un danno a terzi.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile:

- in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata comprensiva di tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o bimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario o circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat o carta di credito (solo presso le agenzie dotate di POS).

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati

8. Diritto di recesso

Il prodotto prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro come disciplinato all'Art. 1.6 "Recesso in caso di sinistro".

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Si applica l'aliquota d'imposta del 22,25% per la Sezione Responsabilità Civile Professionale e del 21,25% per la Sezione Tutela Legale.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Le Condizioni di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua o ad ARAG (per la Sezione di Tutela Legale) entro i tempi indicati nelle Condizioni di Assicurazione, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di Assicurazione stesse.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti, per la Sezione di Responsabilità Civile Professionale agli Artt. da 2.13 a 2.16 e per la Sezione di Tutela Legale agli Artt. da 3.5 a 3.9.

AVVERTENZA

La gestione dei sinistri è affidata, per la Sezione di Tutela Legale, alla società ARAG ASSICURAZIONI S.P.A, di cui sono esposti i dettagli nella Premessa alle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.lvass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Società Reale Mutua Assicurazioni
Luca Filippone**



Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistente Sociale	Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Gli oggetti materiali e gli animali.
Danni	La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
Perdite pecuniarie	I danni che consistono nell'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
Franchigia	La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Limite di risarcimento	L'importo massimo che Reale Mutua s'impegna a corrispondere in caso di sinistro riguardo a specifiche garanzie; esso non va in ogni modo ad incrementare il massimale.
Massimale	La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
Parti	Il Contraente e Reale Mutua.
Polizza	I documenti che provano il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente Reale Mutua.
Procedimento penale	Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Richiesta di risarcimento	a) ogni richiesta di risarcimento presentata per iscritto all'Assicurato; b) ogni diffida scritta, ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo o un cliente esprima l'intenzione di attribuirgli una responsabilità civile professionale; c) l'insorgenza nei confronti dell'Assicurato di un procedimento civile, penale o amministrativo.
Risarcimento	La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.
Scoperto	La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro (Sez. RC)	La richiesta di risarcimento.
Sinistro o Caso Assicurativo (Sez. Tutela legale)	: Il verificarsi dei casi di controversia.
Spese di giustizia	Spese del processo o processuali che: - in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale); - in un giudizio civile invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.
Transazione	Accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.
Tutela Legale	L'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 – art. 163/4 – art. 173/4 e correlati
Unico caso assicurativo	Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

**Assicurazione di Responsabilità Civile Professionale
e Tutela Legale
per
Assistenti Sociali
Assistenti Sociali Specialisti**

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5001 ASSO Ed. 10/2015 sono formate da 12 pagine

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DEFINIZIONI

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assistente Sociale	Assistente Sociale o Assistente Sociale Specialista regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001
Contraente	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> .
Cose	Gli oggetti materiali e <i>gli</i> animali.
Danni	La morte, le lesioni a persone e i danneggiamenti a cose.
Perdite pecuniarie	Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.
Limite di risarcimento	L'importo massimo che Reale Mutua s'impegna a corrispondere in caso di <i>sinistro</i> riguardo a specifiche garanzie; esso non va in ogni modo ad incrementare il <i>massimale</i> .
Massimale	La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
Parti	Il <i>Contraente</i> e Reale Mutua.
Polizza	I documenti che provano il contratto di assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> a Reale Mutua.
Procedimento penale:	Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Richiesta di risarcimento	a) ogni <i>richiesta di risarcimento</i> presentata per iscritto all' <i>Assicurato</i> ; b) ogni diffida scritta, ricevuta dall' <i>Assicurato</i> , in cui un terzo o un cliente esprima l'intenzione di attribuirgli una responsabilità civile professionale; c) l'insorgenza nei confronti dell' <i>Assicurato</i> di un procedimento civile, penale o amministrativo.
Risarcimento	La somma dovuta da Reale Mutua in caso di <i>sinistro</i> .
Scoperto	La parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro (Sez. RC):	La <i>richiesta di risarcimento</i> .

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Sinistro o Caso Assicurativo: Il verificarsi dei casi di controversia.
(Sez. Tutela Legale)

Spese di giustizia penale Spese del processo o processuali che:

- In un *procedimento penale*, il condannato deve pagare allo Stato (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- In un giudizio civile invece, sono pagate dalle *Parti* contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere.

Transazione: Accordo col quale le *Parti*, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

Tutela legale: L'assicurazione *Tutela legale* ai sensi del d.lgs. 209/2005 – art. 163/4 – art. 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

1.2 - PAGAMENTO DEL *PREMIO* - DEROGA AL TACITO RINNOVO

Ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, l'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il presente contratto cesserà alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, tuttavia le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* o dall'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito senza dolo o colpa grave.

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.6 - RECESSO IN CASO DI *SINISTRO*

Dopo ogni *sinistro* o *caso assicurativo* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del *risarcimento*, l'*Assicurato* o Reale Mutua possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà, Reale Mutua rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

1.7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di *sinistro* o *caso assicurativo* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

RISCHIO ASSICURATO

2.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi, spese), **per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché per perdite pecuniarie, in conseguenza di un fatto accidentale** verificatosi nell'esercizio dell'attività di *Assistente Sociale* e *Assistente Sociale Specialista* regolarmente iscritti all'albo ai sensi della legge n° 84/93 e 328/2001.

Si conferma che la garanzia comprende la responsabilità civile derivanti agli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti dall'attività di "Tutor Didattici" e di "Supervisor".

L'*assicurazione* comprende, inoltre, la responsabile civile dell'*Assicurato* derivante da:

- attività professionale svolta anche in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza;
- fatti commessi da collaboratori della cui opera l'*Assicurato* si avvale per lo svolgimento della sua attività professionale;
- violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa;**
- perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti a furto, rapina, incendio.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 - REQUISITI PROFESSIONALI

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte dell'*Assicurato*, delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

2.3 - RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i **danni e le perdite pecuniarie:**

1. derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione assicurata;
2. causati da oppure connessi o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od al momento della decorrenza di questo contratto che l'*Assicurato* conosceva, atte a generare una successiva **richiesta di risarcimento** contro l'*Assicurato* stesso;
3. derivanti da furto, incendio e quelli subiti dalle cose che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo rimanendo invece comprese le **perdite pecuniarie** conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
4. conseguenti ad omissioni, carenze o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di *assicurazione* e nel pagamento di premi di *assicurazione*;
5. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non a lui derivanti direttamente dalla legge;
6. conseguenti ad inquinamento in genere comunque cagionato, interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, corsi d'acqua e falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
7. conseguenti alla detenzione o all'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i **danni** che si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
8. derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché dall'uso di aeromobili e natanti;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

9. derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto i **danni** derivanti dalla proprietà di beni immobili e dei relativi impianti fissi;

10. conseguenti alla comminazione di sanzioni, multe, ammende;

La garanzia non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all'*Assicurato* a titolo di compenso professionale.

2.4 - LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Resta stabilito fra le *Parti* che in caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

2.5 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- 2) i prestatori di lavoro dell'*Assicurato* che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio

2.6 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti convenuti in *polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

2.7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per l'attività svolta dall'*Assicurato* nel territorio dello Stato italiano, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano e per i sinistri verificatisi in Europa.

2.8 - EFFICACIA DELLA GARANZIA NEL TEMPO

a) Inizio della garanzia

Fermo il disposto dell'art. 1901 del Codice Civile (mancato pagamento del *premio*), la presente *assicurazione* è operante per le *richieste di risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato*, e da lui denunciate a Reale Mutua, durante il periodo di validità del presente contratto, ancorché siano state originate da comportamenti colposi posti in essere prima della stipula del contratto.

b) Termine della garanzia – ultrattività

Il contratto cessa i suoi effetti alla data di scadenza indicata sul modulo di *polizza* e sarà operante, per ulteriori 30 giorni e salvo il caso di recesso per *sinistro*, per la denuncia delle *richieste di risarcimento* originate da comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

c) Cessazione dell'attività

In caso di cessazione volontaria e definitiva dell'attività, l'*Assicurato* può richiedere a Reale Mutua di mantenere in vigore la garanzia per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della garanzia. A tale fine può chiedere che il contratto sia prorogato annualmente dietro pagamento di un *premio* annuo pari a due volte l'ultimo *premio* annuo.

In tal caso andrà perfezionata apposita appendice contrattuale di presa d'atto della cessazione dell'attività e della corrispondente data. In caso decesso

dell'*Assicurato* la facoltà di mantenere in vigore il contratto sarà attribuita, nei medesimi termini, ai suoi eredi per i comportamenti colposi dei quali essi dovessero essere chiamati a rispondere.

Rimane confermata la facoltà di recesso dal contratto a seguito di *sinistro* di cui all'art. 1.6 - Recesso in caso di *sinistro*.

2.9 - EFFETTI SULLE POLIZZE SOSTITUITE

Qualora alla copertura del rischio assicurato potessero concorrere anche altre assicurazioni stipulate precedentemente con Reale Mutua, le *Parti* si danno atto che i loro reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dal presente contratto.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

2.10 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Il rapporto assicurativo cessa, in caso di:

- **decesso dell'Assicurato;**
- **cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;**
- **radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.**

In caso di decesso o di cessazione dell'attività, la garanzia cessa alla scadenza annuale della *polizza* mentre in caso di radiazione o di sospensione dall'Albo professionale la garanzia cessa con effetto immediato.

2.11 - MASSIMALE

L'assicurazione è prestata per ogni *Assicurato* fino alla concorrenza del *massimale* di € 1.000.000 per ogni annualità assicurativa con il *limite di risarcimento* di € 150.000 per *sinistro* e per anno assicurativo relativamente alle *perdite pecuniarie*.

Qualora più *richieste di risarcimento* siano originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente, e l'insieme delle *richieste di risarcimento* originate dallo stesso comportamento colposo saranno considerate come unico *sinistro*.

2.12 - SCOPERTO

In caso di *sinistro* relativo alla garanzia *perdite pecuniarie* verrà applicato uno *scoperto* del 10% con il minimo di € 250 ed un massimo di € 2.500.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

2.13 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*, oppure a Reale Mutua, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 del Codice Civile).

2.14 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta del *Contraente* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*.

Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* o del *limite di risarcimento*, applicabile per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Società ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *spese di giustizia penale*.

L'*Assicurato*, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D.Lgs. n.28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente *assicurazione*, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a Reale Mutua, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di *sinistro* ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale, compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato Reale Mutua ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui Reale Mutua non abbia prestato il proprio specifico assenso, Reale Mutua non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

2.15 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* o l'*Assicurato* sono responsabili verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli articoli 2.13 e 2.14. Ove poi risulti che abbiano agito in connivenza con i danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dai diritti contrattuali.

2.16 - ARBITRATO

Per tutte le controversie riguardanti la natura ed i limiti della garanzia prestata, è in facoltà delle *Parti* di demandare la decisione ad un Collegio arbitrale di tre esperti conferendo ad essi mandato con scrittura privata. La proposta di convocare il Collegio arbitrale deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome dell'esperto designato, dopodiché l'altra Parte comunica, entro 30 giorni, il nome dell'esperto che essa, a sua volta, designa. Il terzo arbitro viene scelto dalle *Parti* in una terna di esperti proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Presidente del Tribunale del luogo ove deve riunirsi il Collegio arbitrale. Nominato il terzo arbitro Reale Mutua convoca il Collegio invitando l'*Assicurato* a produrre tutta la documentazione necessaria. Il Collegio arbitrale risiede, a scelta dell'*Assicurato*, a Torino o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la *polizza*. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio esperto e la metà delle spese e competenze del terzo arbitro. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

SEZIONE DI TUTELA LEGALE

PREMESSA

La gestione dei sinistri *Tutela legale* è stata affidata da Reale Mutua ad ARAG Assicurazioni SPA con sede e Direzione Generale in Verona, 37135 Via del Commercio n° 59, tel. 045/8290411, in seguito denominata ARAG, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 0458290411
- Fax: 0458290557 (per invio nuove denunce di *sinistro*)
0458290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro*)
- Mail: denunce@arag.it

3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Reale Mutua, alle condizioni della presente *polizza* e nei limiti del *massimale* convenuto, assicura la *Tutela legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in *polizza*.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *caso assicurativo*;
- l'assistenza di un legale per il ritiro da parte dell'*Assicurato* di documenti presso l'autorità di pubblica sicurezza, anche nel caso in cui non venga successivamente avviata alcuna azione penale nei confronti dell'*Assicurato*. La garanzia opera con un *massimale* di € 500 per ciascun *caso assicurativo*;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di *transazione* autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 3.8;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 3.6 comma 3.

3.2 - DELIMITAZIONI

L'*Assicurato* è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del *caso assicurativo*;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**

Reale Mutua non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

Nell'ipotesi di *unico caso assicurativo* la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

3.3 - CLAUSOLE O ACCORDI PARTICOLARI

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati da Reale Mutua.

3.4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto all'art. 1.2 - Pagamento del *premio* - deroga al tacito rinnovo - **Reale Mutua presta la garanzia per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della *polizza***

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.5 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

- 1) Ai fini della presente *polizza*, per insorgenza del *caso assicurativo* si intende:
 - per l'esercizio di pretese al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al *risarcimento*;
 - per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) **La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:**
 - **durante il periodo di validità del contratto, se si tratta di esercizio di pretese al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali, di *procedimento penale* e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;**
 - **nei due anni antecedenti alla data di effetto del contratto, purché la conoscenza dell' evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della *polizza*.**
 - **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi.**
- 3) **La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Reale Mutua, nei modi e nei termini del successivo art. 3.6, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.**
- 4) **La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.**
- 5) Si considerano a tutti gli effetti *unico caso assicurativo*:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

3.6 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

- 1) L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare a Reale Mutua o ad ARAG qualsiasi *caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire a Reale Mutua o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Reale Mutua contemporaneamente alla denuncia del *caso assicurativo*.
- 4) Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
- 5) L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Reale Mutua e/o ARAG.

3.7 - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'*Assicurato* richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Reale Mutua o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

3.8 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del *caso assicurativo*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.3.6.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna *transazione* della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come Reale Mutua, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Reale Mutua e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle *Parti* o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle *Parti* contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

3.9 - RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

3.10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al *risarcimento* di *danni* extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di *procedimento penale* l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

3.11 - ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al *premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua e/o ARAG.

3.12 - DICHIARAZIONI

Il *Contraente*, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre l'insorgere di contenzioso che comporti l'onere dell'assistenza stragiudiziale o giudiziale a carico dell'Assicurato.

3.13 - GARANZIE

Le garanzie previste all'art. 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, vengono prestate all'Assicurato per i casi assicurativi inerenti l'attività di *Assistente Sociale* regolarmente iscritto all'albo ai sensi della Legge 23.03.93 n. 84.

Le garanzie valgono per:

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- Resistere a pretese risarcitorie per *danni* extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di Reale Mutua è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile.

3.14 - MASSIMALE

Le garanzie previste vengono prestate fino alla concorrenza di € 15.000 per sinistro di € 30.000 per annualità assicurativa.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

3.15 - ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate; tuttavia la garanzia è estesa - con il *limite di risarcimento* per ogni *sinistro* di €. 5.200 – alle spese per sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano prosciolti od assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1 del Codice di Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, salvo quello di accettazione della remissione della querela ad opera di tutte le parti offese, per reati non altrimenti perseguibili né procedibili. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il *caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il *procedimento penale*, Reale Mutua rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente.

Il Contraente

Società Reale Mutua di Assicurazioni

.....

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il *Contraente* dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione:

art 1.2 (Pagamento del premio - deroga al tacito rinnovo), art 1.4 (Aggravamento del rischio), art 1.6 (Recesso in caso di sinistro), art 1.9 (Altre assicurazioni), art 2.2 (Requisiti professionali), art 2.3 (Rischi esclusi), art 2.4 (Limitazione in caso di responsabilità solidale), art 2.5 (Persone non considerate terzi), art 2.7 (Estensione Territoriale), art 2.8 (Efficacia della garanzia nel tempo), art 2.9 (Effetti sulle polizze sostituite), art 2.10 (Cessazione del rapporto assicurativo), art 2.11 (Massimale), art 2.12 (Scoperto), art 2.13 (Obblighi in caso di sinistro), art 2.14 (Gestione delle vertenze di danno – Spese legali); art 2.15 (Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri), art 2.16 (Arbitrato), art. 3.4 (Decorrenza e durata del contratto), art. 3.6 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale), art. 3.7 (Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa), art. 3.9 (Recupero di somme).

Il Contraente

.....

Il *Contraente*, con la firma, dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Mod. 5001 ASSO/FI Ed. 10/2015) contenente la Nota Informativa (Mod. 5001 ASSO/NI Ed. 10/2015) e le Condizioni di Assicurazione (Mod. 5001 ASSO Ed. 10/2015).

Il Contraente